



COMUNE DI URAGO D'OGLIO
Provincia di Brescia

**Piano triennale di prevenzione della
corruzione e per la trasparenza
2022-2024**

Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità
art. 1, commi 8 e 9, della legge 190/2012 e smi.

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 08/04/2022

Sommario

1. Contenuti generali.....	3
1.1. PNA, PTPCT e principi generali	3
1.2. La nozione di corruzione	5
1.3. Ambito soggettivo.....	6
1.4. Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT).....	7
1.5. I compiti del RPCT	8
1.6. Gli altri attori del sistema.....	8
1.7. L'approvazione del PTPCT	9
1.8. Obiettivi strategici.....	10
1.9. PTPCT e performance.....	10
2. Analisi del contesto	10
2.1. Analisi del contesto esterno	10
2.2. Analisi del contesto interno	10
2.2.1. La struttura organizzativa.....	11
2.2.2. Funzioni e compiti della struttura	13
2.3. La mappatura dei processi.....	13
3. Valutazione e trattamento del rischio	13
3.1. Identificazione	13
3.2. Analisi del rischio.....	14
3.3. La ponderazione.....	16
3.4. Trattamento del rischio	16
3.4.1. Individuazione delle misure.....	16
3.4.2. Programmazione delle misure	17
4. Trasparenza sostanziale e accesso civico	17
4.1. Trasparenza.....	17
4.2. Accesso civico e trasparenza.....	17
4.3. Trasparenza e privacy	18
4.4. Comunicazione	19
4.5. Modalità attuative	19
4.6. Organizzazione.....	21
4.7. Pubblicazione di dati ulteriori.....	21
5. Altri contenuti del PTPCT.....	21
5.1. Formazione in tema di anticorruzione	21

5.2. Codice di comportamento.....	22
5.3. Criteri di rotazione del personale	22
5.4. Ricorso all'arbitrato	22
5.5. Disciplina degli incarichi non consentiti ai dipendenti	22
5.6. Attribuzione degli incarichi dirigenziali.....	22
5.7. Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro	23
5.8. Controlli ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici	23
5.9. Misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower).....	24
5.10. Protocolli di legalità	25
5.11. Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti	25
5.12. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti.....	25
5.13. Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere.....	25
5.14. Iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale	26
5.15. Monitoraggio sull'attuazione del PTPCT.....	26
5.16. Vigilanza su enti controllati e partecipati	26

Allegati:

- A - Mappatura dei processi e Catalogo dei rischi;
- B - Analisi dei rischi;
- C - Individuazione e programmazione delle misure;
- C1- Individuazione delle principali misure per aree di rischio;
- D - Misure di trasparenza;
- E - Patto di Integrità.

1. Contenuti generali

1.1. PNA, PTPCT e principi generali

Il sistema organico di prevenzione della corruzione, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 190/2012, prevede l'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione mediante un'azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione.

La strategia nazionale si realizza mediante il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti. **L'Autorità nazionale anticorruzione ha approvato il PNA 2019 in data 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064).**

Detto Piano costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei propri Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Il PTPCT fornisce una valutazione del livello di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, comma 5, legge 190/2012) ed è predisposto ogni anno entro il 31 gennaio.

Con comunicato del Presidente del 02/12/2020, l'ANAC ha reso noto che il Consiglio ha deliberato di differire al 31/03/2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione del PTPCT 2021 - 2023.

La progettazione e l'attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo si svolge secondo i seguenti principi guida: principi strategici; principi metodologici; principi finalistici (PNA 2019).

Principi strategici:

1) Coinvolgimento dell'organo di indirizzo politico-amministrativo: l'organo di indirizzo politico amministrativo deve assumere un ruolo attivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT.

2) Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio: la gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l'intera struttura organizzativa. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. L'efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione della

dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di valutazione e di controllo.

3) Collaborazione tra amministrazioni: la collaborazione tra pubbliche amministrazioni che operano nello stesso comparto o nello stesso territorio può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi informativi e di risorse. Occorre comunque evitare la trasposizione “acritica” di strumenti senza una preventiva valutazione delle specificità del contesto.

Principi metodologici:

1) Prevalenza della sostanza sulla forma: il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di rischio di corruzione. A tal fine, il processo non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell’amministrazione.

2) Gradualità: le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l’entità o la profondità dell’analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi), nonché la valutazione e il trattamento dei rischi.

3) Selettività: al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l’efficienza e l’efficacia del processo di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni, è opportuno individuare le proprie priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo. Occorre selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un’adeguata efficacia.

4) Integrazione: la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. In tal senso occorre garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance. A tal fine, alle misure programmate nel PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della Performance e nella misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali si deve tener conto dell’attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT.

5) Miglioramento e apprendimento continuo: la gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell’effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.

Principi finalistici:

- 1) Effettività: la gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità.
- 2) Orizzonte del valore pubblico: la gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni corruttivi.

Infine, si precisa che la violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT è fonte di **responsabilità disciplinare** (legge 190/2012, art. 14). Tale previsione è confermata dall'art. 44 della legge 190/2012, che stabilisce che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del PTPCT, è fonte di responsabilità disciplinare.

1.2. La nozione di corruzione

La legge 190/2012 non contiene una definizione di "corruzione".

Tuttavia da alcune norme e dall'impianto complessivo della legge è possibile evincere un significato ampio di corruzione a cui si riferiscono gli strumenti e le misure previsti dal legislatore.

L'art. 1, comma 36, della legge 190/2012, laddove definisce i criteri di delega per il riordino della disciplina della trasparenza, si riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano livelli essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della "cattiva amministrazione" e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione.

Il collegamento tra le disposizioni della legge 190/2012 e l'innalzamento del livello di qualità dell'azione amministrativa e, quindi, del contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione, è evidenziato anche dai successivi interventi del legislatore sulla legge 190/2012.

In particolare, nell'art. 1, co 8-bis, della legge suddetta, in cui è stato fatto un esplicito riferimento alla verifica, da parte dell'organismo indipendente di valutazione, alla coerenza fra gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale e i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Pertanto, l'ANAC, anche in linea con la nozione accolta a livello internazionale, ha ritenuto che, poiché la legge 190/2012 è finalizzata alla prevenzione e, quindi, alla realizzazione di una tutela anticipatoria, debba essere privilegiata un'accezione ampia del concetto di corruzione, volta a ricoprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività

amministrativa, si rilevi l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui conferito, al fine di ottenere vantaggi privati.

Al termine “corruzione” è attribuito, dunque, un significato più esteso di quello strettamente connesso con le fattispecie di reato disciplinate negli artt. 318, 319 e 319-ter del Codice penale (ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari), tale da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso, a fini privati, delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

1.3. Ambito soggettivo

Le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano a diverse categorie di soggetti pubblici e privati, come individuati nell’art. 1, comma 2-bis, della legge 190/2012 e nell’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013.

In ragione della diversa natura giuridica di tali categorie di soggetti, le disposizioni richiamate prevedono regimi parzialmente differenziati.

Per l’esatta individuazione dell’ambito soggettivo, l’ANAC ha dato indicazioni con:

- la deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 (“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”);
- la deliberazione n. 1134 dell’8 novembre 2017, recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

Nelle citate deliberazioni sono stati approfonditi profili attinenti all’ambito soggettivo, al contenuto degli obblighi di pubblicazione, alla nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) e alla predisposizione dei PTPCT, in conformità alle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016, ovvero all’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative del “Modello 231” per gli enti di diritto privato.

Per quel che concerne la trasparenza, l’ANAC ha fornito chiarimenti sul criterio della “compatibilità”, introdotto dal legislatore all’art. 2-bis, commi 2 e 3, del d.lgs. 33/2013, ove è stabilito che i soggetti pubblici e privati ivi indicati applicano la disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni “in quanto compatibile”.

Nelle deliberazioni nn. 1310 e 1134, l'ANAC ha espresso l'avviso che la compatibilità non vada esaminata per ogni singolo ente, bensì in relazione alle categorie di enti e all'attività propria di ciascuna categoria.

In particolare, il criterio della compatibilità va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti.

Alla luce del quadro normativo e delle deliberazioni ANAC, i soggetti tenuti all'applicazione della disciplina sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza sono innanzitutto le pubbliche amministrazioni individuate e definite all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.

Pertanto, le pubbliche amministrazioni sono le principali destinatarie delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e sono tenute a:

- adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);
- nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT);
- pubblicare i dati, i documenti e le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività (in "Amministrazione Trasparente");
- assicurare, altresì, la libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle stesse (accesso civico generalizzato), secondo quanto previsto nel d.lgs. 33/2013.

Sono, altresì, tenute all'applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:

- le Autorità di sistema portuale;
- le Autorità amministrative indipendenti;
- gli enti pubblici economici;
- gli ordini professionali;
- le società in controllo pubblico, le associazioni, fondazioni ed altri enti di diritto privato (cfr. deliberazione n. 1134/2017).

1.4. Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo ente è la Dott.ssa Franca Moroli, nominata con decreto del Sindaco n. 18/2019 (prot. n. 7439) del 12/10/2019, pubblicato sul sito internet del Comune di Urago d'Oglio in Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della corruzione.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza esercita tutte le prerogative ad esso riconosciute anche in materia di accesso, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Il responsabile anticorruzione si avvale della doverosa collaborazione dei dipendenti, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.

Nel caso di ripetute violazioni del PTPCT esiste responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPC non è in grado di provare “di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità” e di aver vigilato sull’osservanza del PTPCT.

In tal caso i responsabili di area P.O. rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Immutata la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all’interno dell’amministrazione (articolo 1, comma 12, della legge 190/2012). Anche in questa ipotesi, il responsabile deve dimostrare di avere proposto un PTPCT con misure adeguate e di averne vigilato funzionamento e osservanza.

Il responsabile della protezione dei dati (RPD), previsto dal Regolamento UE 2016/679, è *GRC TEAM S.r.l.* (Gruppo IMTEAM), con sede legale a Villa d’Almè (Bg) – c.a.p. 24018 – via Sigismondi n. 40; il soggetto individuato quale referente è il *Dott. Mattia Cortinovis*, e-mail: dpo@uragodoglio.gov.it; PEC: grcteam@legalmail.it – tel. 035.636029.

1.5. I compiti del RPCT

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge i compiti, le funzioni e riveste i “ruoli” previsti nell’art. 1 della L. n. 190/2012, nel PNA 2016, nel Foia, nelle delibere ANAC n. 1208 del 22/11/2017, n. 1074 del 21/11/2018 e n.1064/2019, ai quali si rinvia.

1.6. Gli altri attori del sistema

Il RPCT coordina il processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio.

All’efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi contribuiscono altri attori all’interno dell’organizzazione.

L’organo di indirizzo politico deve:

- inserire la lotta alla corruzione tra gli obiettivi strategici, assicurando al RPCT risorse umane e digitali adeguate, per consentire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuovere e incentivare la formazione e sensibilizzazione relativi all’etica pubblica del personale.

I responsabili di area devono:

- formulare obiettivi attuativi di quanto sopra alle proprie unità organizzative;
- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi con il RPCT e fornendo i dati e le informazioni necessarie

per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;

- curare la formazione e lo sviluppo delle proprie competenze e dei dipendenti assegnati, in materia di gestione del rischio di corruzione, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- attuare efficacemente le misure di competenza programmate nel PTPCT (ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma);
- tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del grado di collaborazione.

Il Nucleo di Valutazione deve:

- offrire un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo, all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
- favorire l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

I dipendenti devono:

- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, all'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT.

1.7. L'approvazione del PTPCT

Il PTPCT, proposto dal responsabile anticorruzione, deve essere approvato dalla giunta comunale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il Responsabile anticorruzione ha pubblicato all'*Albo pretorio* e in Amministrazione Trasparente - *Altri contenuti - Anticorruzione* e nelle *News* in data 22/1/2021 l'avviso di avvio del procedimento di elaborazione e stesura del piano e di consultazione degli stakeholders. Alla scadenza, nulla è pervenuto.

Il PTPCT viene pubblicato sul sito istituzionale, in "Amministrazione Trasparente", "Altri contenuti", "Prevenzione della corruzione", in aggiunta ai piani degli anni precedenti.

La trasmissione all'ANAC avverrà secondo le istruzioni dalla stessa diramate.

1.8. Obiettivi strategici

L'organo di indirizzo del comune di Urago d'Oglio, individua la trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa come misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi, inserendola nei documenti di programmazione (DUP) e nel piano della performance, in fase di approvazione.

L'amministrazione persegue i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:

- la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
- il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come potenziato dal FOIA, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

1.9. PTPCT e performance

Il piano della performance è in fase di approvazione e di successiva pubblicazione in Amministrazione Trasparente.

2. Analisi del contesto

La prima fase del processo di gestione del rischio di fenomeni corruttivi è l'analisi del contesto, sia esterno che interno.

In questa fase, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

2.1. Analisi del contesto esterno

Per quanto concerne il territorio dell'ente, non si dispone di dati forniti dalla Polizia Locale, ma si ha notizia di monitoraggio costante da parte delle forze dell'ordine.

2.2. Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno è incentrata:

- sull'esame della struttura organizzativa e delle principali funzioni da essa svolte, per evidenziare il sistema delle responsabilità;
- sulla mappatura dei processi e delle attività dell'ente, consistente nella individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi.

2.2.1. La struttura organizzativa

La struttura dell'ente è contenuta nel seguente organigramma, pubblicato nella sezione Organizzazione - Articolazione degli uffici, dell'Amministrazione Trasparente:

AREA AMMINISTRATIVA GENERALE *(Responsabile: Segretario Generale Dott.ssa Franca Moroli)*

Servizio Segreteria

- Segreteria
- Contratti
- Controllo interno
- Rapporti con organi istituzionali
- Servizio di staff del Segretario
- Eventi e manifestazioni
- Servizi informatici

Servizi Demografici

- Anagrafe
- Stato Civile, Leva e Elettorale
- Servizi cimiteriali
- Notifiche

Servizio Relazioni con il pubblico - Protocollo

- Protocollo
- URP

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

(Responsabile: Assessore Francesco Ossoli)

- Servizi sociali
- Cultura
- Pubblica istruzione
- Politiche giovanili
- Biblioteca
- Rapporti con enti e associazioni
- Sport e tempo libero

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA – TRIBUTI - COMMERCIO

(Responsabile: Rag. Moira Mirani)

- Ragioneria
- Tributi
- Economato
- Gestione economica e giuridica del personale
- Controllo interno: finanziario
- Assicurazioni
- Commercio
- CED

AREA VIGILANZA

(Responsabile: Vice Commissario Claudio D'Aquila)

- **Polizia Municipale**
- **Notifiche**

AREA TECNICA

(Responsabile: Arch. Gabriella Frassine)

- **Urbanistica**
- **Edilizia privata**
- **Ambiente/ecologia**
- **Agricoltura**
- **Manutenzioni**
- **Patrimonio**
- **Gestione rifiuti**
- **Lavori Pubblici**

Ad ogni Area è preposto il Responsabile suindicato, appositamente incaricato con i seguenti decreti:

- Decreto Sindacale n. 01/2022 del 19/01/2022 di attribuzione della Responsabilità dell'Area Amministrativa Generale con decorrenza dal 01/01/2022;
- Decreto Sindacale n. 03/2022 del 21/03/2022 di attribuzione della Responsabilità dell'Area Vigilanza con decorrenza dal 21/03/2022;
- Decreto Sindacale n. 06/2020 del 29/12/2021 di attribuzione della Responsabilità dell'Area Economico - Finanziaria - Tributi - Commercio con decorrenza dal 01/01/2022;
- Decreto Sindacale n. 07/2021 del 29/12/2021 di attribuzione della Responsabilità dell'Area Tecnica con decorrenza dal 01/01/2022;
- Decreto Sindacale n. 03/2021 del 04/03/2021 di attribuzione della Responsabilità dell'Area Servizi alla Persona con decorrenza dal 15/03/2021;

pubblicati in Amministrazione Trasparente - Personale - Posizioni organizzative.

Inoltre, sono in servizio presso l'ente n. 12 dipendenti.

È assegnato il Segretario Generale Dott.ssa Franca Moroli in reggenza fino al 30/04/2022 (Amministrazione Trasparente - Personale - Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice).

2.2.2. Funzioni e compiti della struttura

La struttura organizzativa è chiamata a svolgere tutti i compiti e le funzioni che l'ordinamento attribuisce all'ente.

2.3. La mappatura dei processi

L'aspetto più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Secondo il PNA, un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti, che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

La mappatura dei processi si articola in 3 fasi, identificazione, descrizione e rappresentazione, che si svolgeranno secondo le modalità indicate nel citato PNA 2019 ed, in particolare, nell'**Allegato A “Mappatura dei processi e catalogo dei rischi”**, riservandosi ulteriore implementazione della stessa.

3. Valutazione e trattamento del rischio

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

3.1. Identificazione

L'identificazione dei rischi è stata svolta dal RPCT con l'obiettivo di individuare comportamenti o fatti, relativi ai processi dell'amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.

Tenuto conto della ridotta dimensione organizzativa dell'ente, delle conoscenze e delle risorse disponibili, l'analisi è stata svolta per singoli processi, senza scomporre gli stessi in attività.

Si provvederà nei prossimi esercizi, se del caso, ad ulteriormente disaggregare i processi in “attività”, in conformità al principio della “gradualità” e alla luce di situazioni critiche verificatesi.

Tecniche e fonti informative: i rischi di corruzione sono stati ipotizzati considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative, alle risultanze della mappatura dei processi; di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato; all'assenza di segnalazioni tramite il “whistleblowing” o altre modalità.

Identificazione dei rischi: essi sono stati formalizzati e documentati nel nella Colonna G dell'**Allegato A**).

Per ciascun processo è indicato il rischio più grave individuato.

3.2. Analisi del rischio

L’analisi del rischio consiste nell’esame dei cd. “fattori abilitanti” della corruzione e nella stima del livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.

I fattori abilitanti derivano da:

1. mancanza di controlli efficaci;
2. mancanza di trasparenza;
3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
5. scarsa responsabilizzazione interna;
6. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7. inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Stima del livello di rischio

L’analisi dell’esposizione al rischio è stimata in base ad un approccio qualitativo, come riportato nell’**Allegato B “Analisi dei rischi”**.

Criteri di valutazione

Sono stati usati i seguenti indicatori, anche ampliabili o modificabili, come proposti dal PNA 2019:

- livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
- grado di discrezionalità del decisore interno: un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta, poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;
- trasparenza/opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;
- livello di collaborazione del responsabile del processo nell’elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può

segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;

- grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

Rilevazione dei dati e delle informazioni

La rilevazione di dati e informazioni necessari ad esprimere un giudizio motivato sugli indicatori di rischio, di cui al paragrafo precedente, è stata effettuata dal RPCT, secondo il principio della "prudenza".

Le fattispecie considerate ai fini della valutazione sono state:

1. sentenze definitive, procedimenti in corso, citazioni a giudizio relativi a:
 - reati contro la PA;
 - falso e truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate alla PA (artt. 640 e 640-bis CP);
 - procedimenti per responsabilità contabile;
 - ricorsi in tema di affidamento di contratti;
2. segnalazioni pervenute:
 - whistleblowing o altre modalità,
 - reclami,
 - indagini di customer satisfaction;
3. ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (ad esempio: rassegne stampa, ecc.).

Misurazione del rischio

L'analisi del presente PTPCT è stata svolta con metodologia di tipo qualitativo ed è stata applicata la seguente scala ordinale,

Livello di rischio	Sigla corrispondente
Rischio quasi nullo	N
Rischio molto basso	B-
Rischio basso	B
Rischio moderato	M
Rischio alto	A
Rischio molto alto	A+
Rischio altissimo	A++

I risultati della misurazione sono riportati nelle schede indicate, denominate "**Analisi dei rischi**" (**Allegato B**). Nella colonna denominata "Valutazione complessiva" è indicata la misurazione di sintesi di ciascun oggetto di analisi.

3.3. La ponderazione

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività, si procede alla “ponderazione”, per addivenire ad una sorta di graduatoria dei rischi. I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una classifica del livello di rischio.

Le fasi di processo o i processi per i quali sono emersi i più elevati livelli di rischio, identificano le aree di rischio su cui si concentrano le misure anticorruzione.

Si è ritenuto di:

1. assegnare la massima priorità agli oggetti di analisi che hanno ottenuto una valutazione complessiva di rischio A++ ("rischio altissimo"), procedendo, poi, in ordine decrescente di valutazione secondo la scala ordinale;
2. prevedere "misure specifiche" in particolare per gli oggetti di analisi con valutazione A++ e A+.

3.4. Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l’organizzazione è esposta (fase 1) e si programmano le modalità della loro attuazione (fase 2).

3.4.1. Individuazione delle misure

La prima fase del trattamento del rischio ha l’obiettivo di identificare le misure di prevenzione della corruzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

Il PNA suggerisce le misure seguenti, che possono essere applicate sia come "generali" che come "specifiche":

- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione;
- sensibilizzazione e partecipazione;
- rotazione;
- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi;
- regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).

Sono state individuate misure generali e misure specifiche, in particolare per i processi che hanno ottenuto una valutazione del livello di rischio A++ e A+. Le misure sono state puntualmente indicate e descritte nelle schede indicate denominate "**Individuazione e programmazione delle misure**" (**Allegato C**).

Le misure sono elencate e descritte nella **colonna E** delle suddette schede.

Per ciascun oggetto analisi è stata individuata e programmata almeno una misura di contrasto o prevenzione, secondo il criterio suggerito dal PNA del "miglior rapporto costo/efficacia".

Le principali misure, inoltre, sono state ripartite per singola "area di rischio" (**Allegato C1**).

3.4.2. Programmazione delle misure

La seconda fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

Dopo aver individuato misure generali e misure specifiche (elencate e descritte nelle schede indicate denominate "**Individuazione e programmazione delle misure**" - **Allegato C**), sono stati fissati i tempi e le modalità di attuazione.

Il tutto è descritto per ciascun oggetto di analisi nella **colonna F** ("**Programmazione delle misure**") delle suddette schede alle quali si rinvia.

4. Trasparenza sostanziale e accesso civico

4.1. Trasparenza

La trasparenza è la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. Secondo l'art. 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016:

"La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."

La trasparenza è attuata principalmente attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni elencate dalla legge sul sito web, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

4.2. Accesso civico e trasparenza

Questa amministrazione ritiene che la trasparenza sostanziale e l'accesso civico siano le misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi. La

disciplina di riferimento è contenuta nel D.Lgs. n. 33/2013, modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, c.d. "Foia", nonché nella deliberazione ANAC n. 1310/2016.

Si perseguono i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:

1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
2. il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come potenziato dal Foia, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi indirizzano l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici;
- lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

L'amministrazione si è anche dotata del registro degli accessi

In "Amministrazione Trasparente" sono pubblicati:

- le modalità per l'esercizio dell'accesso civico;
- il nominativo del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico;
- il nominativo del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

Inoltre, i dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità d'esercizio dell'accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto d'accesso documentale di cui alla legge n. 241/1990.

4.3. Trasparenza e privacy

Dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" (di seguito RGPD).

Inoltre, dal 19/9/2018, è vigente il D.Lgs. n.101/2018, che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali (il D.Lgs. n.196/2003) alle disposizioni del suddetto Regolamento (UE) 2016/679.

La base giuridica per il trattamento di dati personali, effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, *"è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento"*.

L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza e in adempimento a specifico obbligo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come già fissato dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., assumono rilievo i principi di *adeguatezza, pertinenza e limitazione* a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (*«minimizzazione dei dati»*) e quelli di *esattezza e aggiornamento dei dati*, con il conseguente dovere di cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

4.4. Comunicazione

Per assicurare trasparenza sostanziale ed effettiva occorre semplificare il linguaggio tecnico e renderlo comprensibile da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori (v. Circ. Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni).

Il sito web dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese, le altre pubbliche amministrazioni, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da realizzato nel 2020 un sito internet istituzionale costantemente aggiornato. L'amministrazione ha adempiuto al dettato della L. n. 69/2009: l'albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.

Sono, altresì, osservati gli obblighi di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché in "Amministrazione Trasparente".

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. I relativi indirizzi sono riportati sul sito web, nella home page.

Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti.

4.5. Modalità attuative

L'Allegato n. 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 n. 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al d.lgs. 33/2013, ha rinnovato

la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, adeguandola alle novità introdotte dal d.lgs. 97/2016.

Come noto, il legislatore ha organizzato, in sotto-sezioni di primo e di secondo livello, le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito web.

Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016.

Le schede indicate, denominate "**Allegato D - Misure di trasparenza**", ripropongono i contenuti dell'Allegato n. 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016, n. 1310.

Rispetto alla deliberazione n. 1310/2016, le tabelle di questo piano sono composte da sette colonne, anziché sei.

Infatti, è stata aggiunta la "Colonna G" (a destra) per poter indicare, in modo chiaro, l'ufficio responsabile delle pubblicazioni previste nelle altre colonne.

Le tabelle, composte da sette colonne (da A a G), recano i dati seguenti:

- A. denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;
- B. denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;
- C. disposizioni normative, aggiornate al d.lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione;
- D. denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;
- E. contenuti dell'obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC);
- F. periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;
- G. ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E, secondo la periodicità prevista in colonna F.

Nota ai dati della Colonna F:

La normativa impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti.

L'aggiornamento delle pagine web di "Amministrazione Trasparente" può avvenire "tempestivamente", oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

Pertanto, al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue:

- in considerazione della cronica carenza di organico e dei numerosi adempimenti cui provvedere, si considera tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n. 6 mesi dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

Nota ai dati della Colonna G:

I responsabili della trasmissione, aggiornamento e pubblicazione dei dati sono individuati nei Responsabili degli uffici indicati nella colonna G.

4.6. Organizzazione

I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il RPCT, sono gli stessi Responsabili degli uffici indicati nella colonna G, che gestiscono le sottosezioni di primo e di secondo livello del sito di competenza, curando la pubblicazione tempestiva di dati, informazioni e documenti, secondo la disciplina indicata in Colonna E. Il RPCT controlla i citati adempimenti, anche in fase di controllo successivo, sollecitando, al bisogno, la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

4.7. Pubblicazione di dati ulteriori

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo ente.

Pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.

In ogni caso, i Responsabili degli uffici indicati nella colonna G possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa.

5. Altri contenuti del PTPCT

5.1. Formazione in tema di anticorruzione

La formazione è finalizzata a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione. Si struttura in:

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai responsabili di area e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

L'art. 21-bis del D.L. n.50/2017 (norma valida solo per i Comuni e le loro forme associative) consente di finanziare liberamente le attività di formazione dei dipendenti pubblici, senza tener conto del limite di spesa 2009, a condizione che sia stato approvato il bilancio previsionale dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che sia tuttora in equilibrio.

Il D.L. n. 124/2019 (comma 2 dell'art. 57) ha stabilito che *“a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, del dl.gs. n.118/2011, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, [cessino] di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione [...]”*.

Il RPCT è orientato alla formazione annuale di tutti i dipendenti, con la modalità al momento ritenuta più idonea.

5.2. Codice di comportamento

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62 non è mai stato personalizzato. L'ente provvederà nel corso dell'anno all'approvazione di un nuovo Codice di comportamento.

Riguardo ai meccanismi di denuncia delle violazioni del Codice trova piena applicazione l'art. 55-bis, comma 3, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. in materia di segnalazione all'ufficio procedimenti disciplinari.

5.3. Criteri di rotazione del personale

La dotazione organica dell'ente è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione per sostanziale infungibilità delle figure presenti.

L'amministrazione, all'occorrenza, attiverà ogni iniziativa utile (gestioni associate, mobilità, comando, ecc.) per assicurare una modalità sostenibile di attuazione della misura.

5.4. Ricorso all'arbitrato

Sistematicamente, in tutti i contratti dell'ente sarà escluso il ricorso all'arbitrato (esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice dei contratti pubblici)

5.5. Disciplina degli incarichi non consentiti ai dipendenti

Si applica il D.Lgs. n. 39/2013, l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e l'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957. I dipendenti sono stati informati dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

5.6. Attribuzione degli incarichi dirigenziali

L'ente applica gli artt. 50, comma 10, 107 e 109 del TUEL e gli artt. da 13 a 27 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Inoltre, l'ente applica le disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 ed, in particolare, l'art. 20 rubricato: "Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfondibilità o incompatibilità".

5.7. Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

Il nuovo comma 16 ter dell'art. 53 suindicato disciplina il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico, successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.

La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

È fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il rischio valutato dalla norma è che, durante il periodo di servizio, il dipendente possa artatamente preconstituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti.

MISURA:

Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto, deve rendere una **dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del c. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.**

L'ente verifica la veridicità delle dichiarazioni, nei limiti delle sue possibilità.

Inoltre, si prevede l'obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio, di sottoscrivere una **dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantoufle**, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

5.8. Controlli ai fini dell'attribuzione degli incarichi e

dell'assegnazione ad uffici

La L. n. 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.

L'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. pone condizioni ostaive per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive, in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma, in particolare, prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale:

- a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture;
- c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

MISURA:

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile sarà tenuto a rendere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, una **dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra**.

L'ente verifica la veridicità delle dichiarazioni, nei limiti delle sue possibilità.

5.9. Misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

Il novellato art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. riconosce al whistleblower le seguenti garanzie:

- a) la tutela dell'anonimato;
- b) il divieto di discriminazione;
- c) la sottrazione al diritto di accesso.

Questa "protezione generale ed astratta" è stata già implementata.

MISURA:

Al fine di garantire la tutela della riservatezza del segnalante nei termini di legge, la gestione delle segnalazioni di illeciti provenienti da dipendenti dell'Amministrazione comunale è affidata al Segretario Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

I dipendenti dell'Amministrazione comunale che intendono segnalare illeciti possono inviare apposita comunicazione al Segretario secondo le seguenti modalità:

- invio all'indirizzo di posta elettronica segretario@uragodoglio.gov.it;
- consegna a mani, in busta chiusa e con l'indicazione "riservata personale", al Segretario del Comune di Urago d'Oglio - P.zza G. Marconi, n.26 - 25030 Urago d'Oglio (Bs);
- invio tramite posta, in busta chiusa e con l'indicazione "riservata personale", al Segretario del Comune di Urago d'Oglio - P.zza G. Marconi, n.26 - 25030 Urago d'Oglio (Bs).

Il soggetto destinatario delle segnalazioni è tenuto al segreto ed al massimo riserbo.

5.10. Protocolli di legalità

Il patto di integrità, contenente le regole di comportamento finalizzate alla prevenzione della corruzione e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti e la cui accettazione è imposta agli stessi, in sede di gara, è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 04 del 25/01/2017 (**Allegato E**).

5.11. Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

MISURA:

Il **rispetto dei termini dei procedimenti** è oggetto di valutazione della performance del personale dipendente ed è attivato nell'ambito dei controlli interni.

La misura è già operativa.

5.12. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti

Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato nell'ambito dei controlli interni.

5.13. Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni,

contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, oltre che all'albo online e nella sezione “determinazioni/deliberazioni”.

5.14. Iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

Viene applicata ed osservata la normativa vigente e garantita la massima trasparenza delle procedure, con annessa pubblicazione degli atti assunti.

5.15. Monitoraggio sull'attuazione del PTPCT

Il monitoraggio viene effettuato in corso d'anno dal RPCT con il supporto dei Responsabili di area.

5.16. Vigilanza su enti controllati e partecipati

A norma della deliberazione ANAC n. 1134/2017, sulle “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici” (pag. 45), in materia di prevenzione della corruzione, è necessario che gli enti di diritto privato in controllo pubblico:

- adottino il modello di cui al d.lgs. 231/2001;
- provvedano alla nomina del Responsabile anticorruzione e per la trasparenza.

MISURA:

L'ente verifica sul sito istituzionale delle società partecipate l'attuazione degli obblighi in tema di anticorruzione e, in caso di riscontro negativo, ne sollecita l'attuazione.